**Successione/sostituzione della nuova UE alla CE**

**TUE, Articolo 1** *(già art. 1 del TUE)*

Con il presente trattato, le alte parti contraenti istituiscono tra loro un'Unione europea, in appresso denominata «Unione», alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

L'Unione si fonda sul presente trattato e sul TFUE (in appresso denominati «i trattati»). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.

**LE COMPETENZE**

***PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE***

*TUE, Articolo 4*

1. In conformità dell’art. 5, qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei Trattati appartiene agli Stati membri.

*TUE, Articolo 5*

(ex articolo 5 del TCE)

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. In virtù del **principio di attribuzione**, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

### Dichiarazione n. 18 relativa alla delimitazione delle competenze

### La conferenza sottolinea che, conformemente al sistema di ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri previsto dal trattato sull’Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI DERIVANTI DALL’ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE ALL’UNIONE

TUE, Art. 4.

3. In virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

Devono adottare

 ↓

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione.

Gli Stati membri facilitano all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione.

INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE 🡺 TFUE

## TFUE, Articolo 1

1. Il presente trattato organizza il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d'esercizio delle sue competenze.

**LA CONCRETA INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE**

**TFUE, Art. 2**

6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni dei trattati relative a ciascun settore.

**CONTENUTO**

**ESEMPI**

**Attribuzione ampia di competenze:**

 **“L’Unione definisce e attua una politica comune dell’agricoltura…” (art. 38, par. 1)**

**Attribuzione specifica:**

**“misure sul rimpatrio degli stranieri in situazione irregolare” (art. 79).**

RAPPORTO CON LE COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI

**↓**

TIPOLOGIA DELLE COMPETENZE

CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA DELL'UNIONE

*↙ ↓ ↘*

 *ESCLUSIVE CONCORRENTI PARALLELE O DI*

 *SOSTEGNO*

## COMPETENZE ESCLUSIVE

## TFUE, Articolo 2

1. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione.

## Articolo 3

1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

a) unione doganale;

b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;

c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;

d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;

e) politica commerciale comune.

COMPETENZE CONCORRENTI

## TFUE, Articolo 2

2. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria.

## TFUE, Articolo 4

1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.

2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:

a) mercato interno;

b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;

c) coesione economica, sociale e territoriale;

d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;

e) ambiente;

f) protezione dei consumatori;

g) trasporti;

h) reti transeuropee;

i) energia;

j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.

**COMPETENZE PARALLELE O DI SOSTEGNO**

***TFUE, Art. 2***

5. In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.

Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

## TFUE, Articolo 6

L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:

a) tutela e miglioramento della salute umana;

b) industria;

c) cultura;

d) turismo;

e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport.

f) protezione civile

g) cooperazione amministrativa.

**L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE**

**PRINCIPI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE**

**↙ ↓ ↘**

**MAINSTREAMINGS SUSSIDIARIETA’ PROPORZIONALITA’**

**PRINCIPIO DELLA SUSSIDIARIETA**

**Tue, ART. 5**

3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.

**PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA’**

**Tue, Art. 5**

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.